



CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

SETTORE 3 – SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio Sport

Oggetto: Concessione dei Campi da Tennis di P.le Vittime di Bologna -
periodo dal 1 novembre 2015 al 31 marzo 2030

**RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20 E 21 DEL D.L. 179/2012, CONVERTITO IN
L.
221/2012**

1. PREMESSA

L'articolo 34, comma 20, della Legge 17/12/2012, n. 221 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge, n. 179 del 2012, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese dispone che "per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste."

La presente relazione si pone l'obiettivo di coniugare i contenuti e le finalità di detta norma con la scelta delle modalità di gestione del servizio pubblico locale in oggetto.

2. QUADRO NORMATIVO

L'approdo all'individuazione dei contenuti dei tre fasci di temi sottesi dalla norma deve trarre origine da una sintetica disamina della normativa vigente in tema di servizi pubblici e, più in particolare, di servizi pubblici di carattere sportivo.

Con riferimento al primo aspetto, l'ordinamento comunitario (articoli 16 e 86, paragrafo 2, del Trattato CE, articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, Libro Verde del 21 maggio 2003, Libro Bianco del 12 maggio 2004 della Commissione europea) conosce il *genus* dei servizi d'interesse economico generale, i quali sono accomunati tra loro dal ricorrere dei seguenti elementi distintivi:

- a) universalità del servizio,
- b) continuità del servizio
- c) qualità del servizio, quali ad esempio la *disciplina della sicurezza, la correttezza e la trasparenza della tariffazione, la copertura territoriale*
- d) accessibilità delle tariffe
- e) tutela degli utenti e dei consumatori

L'ordinamento nazionale del nostro Paese ha recepito i succitati principi facendo coincidere pienamente la categoria dei servizi d'interesse economico generale di derivazione comunitaria con quella dei servizi pubblici, i quali sono stati declinati, a secondo della loro incidenza territoriale, in nazionali o locali.

L'ordinamento degli enti locali disciplina, all'articolo 113 del Tuel, i servizi pubblici a rilevanza economica, dando a tale categoria un'accezione che racchiude entrambe le fondamentali caratteristiche di tale nozione già enucleate dalla sentenza Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, causa C-35/96 e successivamente evidenziate dalla Corte cost. con la sentenza 325/10:

"a) che l'immissione del servizio possa avvenire in un mercato anche solo potenziale, nel senso che (...) è condizione sufficiente che il gestore possa immettersi in un mercato ancora non esistente, ma che abbia effettive possibilità di aprirsi e di accogliere, perciò, operatori che agiscano secondo criteri di economicità; b) che l'esercizio dell'attività avvenga con metodo economico, nel senso che essa, considerata nella sua globalità, deve essere svolta in vista quantomeno della copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi (di qualsiasi natura questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici)". Tale impostazione ha trovato conferma sia nella giurisprudenza amministrativa (Cons. St., V, 3769/09) che in quella costituzionale, secondo cui *"la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno contenuto omologo (...). Entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento infatti a un servizio che: a) è reso mediante un'attività economica; b) fornisce prestazioni considerate*

necessarie (dirette cioè a realizzare anche fini sociali) nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni" (Corte cost. 325/10).

In materia di gestione di impianti sportivi, il legislatore italiano ha poi introdotto nel 2002 una disposizione speciale (articolo 90, comma 25, legge 289) la quale prevede che *"ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento".*

La disciplina di riferimento resta quindi quella comunitaria direttamente applicabile nel nostro ordinamento in virtù dell'adesione dell'Italia ai trattati dell'Unione, quella contenuta nel citato decreto 179, nelle disposizioni di settore e nel D. Lgs. 163 /2006 - Codice dei contratti pubblici.

3. DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE

Il Comune di Arona è proprietario degli impianti sportivi ubicati in P.le Vittime di Bologna censiti al Foglio 27 mappale 786 e destinati alla pratica del tennis e costituiti in particolare da:

- n. 2 campi da tennis in materiale sintetico senza copertura
- n. 1 campo da tennis in materiale sintetico con copertura fissa e struttura portante in legno;
- un corpo di fabbricato sviluppato su un piano fuori terra composto da:
 - spogliatoio maschile;
 - spogliatoio femminile;
 - piccolo locale ad uso ufficio / ristoro

Rientrano tra i beni del patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 826, comma 3, del codice civile in quanto bene destinato a pubblico servizio, e si sviluppa all'interno di un'area recintata.

4. IL MODELLO DI GESTIONE INDIVIDUATO

In tema di servizi pubblici, i modelli gestionali ravvisabili sono costituiti da: gestione diretta da parte del soggetto che detiene il bene; affidamento in appalto; affidamento in concessione. L'amministrazione comunale di Arona intende gestire l'impianto sportivo in oggetto affidandolo in concessione ad un soggetto terzo. La scelta è legata alla natura stessa del servizio e delle strutture utilizzate per l'erogazione dello stesso che è in grado di remunerare il concessionario degli oneri sostenuti per la gestione.

Si ritiene che questo modello di gestione possa conseguire i propri effetti anche in considerazione della sicura appetibilità che è conferita al centro sportivo dalla sua ubicazione territoriale in continuità con la piscina comunale, i campi da calcio in un contesto di "polo sportivo" ben servito da parcheggi.

L'istituto della concessione consente inoltre di demandare il rischio di impresa sul concessionario a cui competono delle tariffe predeterminate dall'Amministrazione.

5. LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

L'individuazione di un soggetto gestore del servizio, previo espletamento di una procedura ad evidenza pubblica (nel rispetto dei principi di fonte comunitaria, di mutuo riconoscimento

di trasparenza, di proporzionalità e di adeguata pubblicità, di non discriminazione) è quello che si pone certamente più in linea con il diritto comunitario.

Per il caso in oggetto si è scelto il ricorso alla procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D. Lgs. 163/2006.

Per la concessione di servizi è applicabile l'art. 30 del D.Lgs 163/2006 che prevede che, salvo quanto disposto nell' articolo stesso, le disposizioni del Codice dei Contratti non si applicano alle concessioni di servizi.

Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio
La scelta del concessionario può avvenire previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.

Pur non applicandosi il D.Lgs. 163/2006, il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell'appalto deve in ogni caso essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati dall'ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche dall'art. 2 del d.lgs. n. 163/2006;

Da quanto sopra esposto appare evidente che il ricorso alla gara pubblica, di carattere comunitario, offra adeguate e sicure garanzie della concorrenza per il "mercato".

6. I CONTENUTI SPECIFICI DI PUBBLICO SERVIZIO

La natura di servizio pubblico della gestione dei campi da tennis comporta che parte degli obblighi contrattuali gravanti sul concessionario siano verso il Comune ma anche verso l'utenza.

L'erogazione del servizio dovrà essere improntato ai principi di uguaglianza, imparzialità, chiarezza e cortesia, efficienze ed efficacia, nonché di partecipazione.

Viene richiesta inoltre la stesura di una Carta dei Servizi.

Il Concessionario dovrà assicurare il migliore utilizzo della struttura a favore dell'intera collettività per la pratica sportiva ed in particolar modo per gli utenti che praticano la disciplina del tennis, indipendentemente dall'iscrizione a circoli e/o società tennistiche e, al fine di garantire il rispetto del criterio d'imparzialità nell'uso della struttura, a gestire la stessa con le seguenti finalità:

- a fini sportivi, per la fruizione del servizio da parte di tutti gli utenti che praticano la disciplina sportiva (con particolare riferimento al gioco del tennis), compresa quella agonistica;
- a fini ludico-ricreativi, per la fruizione del servizio da parte di tutti i cittadini, appassionati, amatori, liberi praticanti, principianti ed altri;
- a fini sociali, compatibilmente con le caratteristiche dell'Impianto, per categorie particolari di utenza (studenti, anziani, diversamente abili ...);
- a fini promozionali, turistici, per l'organizzazione in favore anche della collettività di eventi compatibili con le caratteristiche dell'Impianto.

L'Impianto potrà essere messo a disposizione anche di società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla F.I.T. o altra federazione, con priorità, per quelle aventi sede in Arona.

Il concessionario avrà inoltre l'obbligo di garantire la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria sull'intera struttura. E garantire l'erogazione dei servizi così come meglio esplicitati nel capitolato speciale.

7. IL REGIME DELLE COMPENSAZIONI

Il concetto di compensazione economica implica, nel diritto comunitario, che la gestione del servizio deve, in via generale, essere soggetta alle regole del mercato, ma è prevista una deroga all'applicazione delle regole della concorrenza laddove il rispetto dei principi che la governano rischi di compromettere la missione affidata al gestore.

Nello specifico il Comune di Arona ha voluto imporre delle tariffe massime al fine di garantire l'accessibilità del servizio e al tempo stesso chiede al Concessionario di investire una somma considerevole (almeno € 200.000,00 oltre iva nel primo triennio) in strutture.

Il livello qualitativo dell'offerta a favore dei cittadini non potrà che migliorare ma l'esborso economico per gli investimenti minimi richiesti potrebbe non garantire il perseguimento di un equilibrio economico finanziario indispensabile per la gestione dei servizi.

La base d'asta del canone mensile è stata ridotta ad € 100,00 mensili per tenere conto delle spese di investimento obbligatoriamente richieste dal Comune entro il primo triennio.

Non sono previste pertanto ulteriori compensazioni poiché il Concessionario, nel predisporre la propria offerta terrà conto di quanto previsto in capitolato e della base d'asta.

8. LE TARIFFE APPLICATE

A titolo di corrispettivo dell'affidamento il concessionario ha diritto a percepire gli introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe massime di seguito indicate per l'utilizzo dell'impianto in oggetto, secondo le modalità sopra descritte e meglio dettagliate nel Capitolato.

Con i suddetti introiti il concessionario si intende compensato di qualsiasi avere o pretesa per l'esecuzione della concessione, inclusa la manutenzione, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Le tariffe massime sotto riportate si intendono comprensive dell'utilizzo da parte degli utenti delle docce, degli spogliatoi e degli altri servizi comuni dell'impianto.

Sono previste le seguenti tariffe:

Le tariffe massime applicabili (IVA compresa), fatto salvo l'adeguamento ISTAT con cadenza annuale.

- Ora uso campo per tennis € 15,00
- Ora uso campo per tennis (invernale/ serale) € 25,00
- Ora uso campo per calcetto € 50,00
- Ora uso campo per calcetto (invernale / serale) € 60,00

Il gestore dovrà prevedere una scontistica per particolari categorie di utenti. Sarà obbligatorio prevedere sconti destinati ai residenti in Arona. Detta scontistica sarà oggetto di valutazione in sede di gara.

Nessuna deroga alle tariffe massime previste in sede di gara potrà essere unilateralmente stabilita dal Gestore.

Arona, 17/07/2015

Il Responsabile di P.O. Servizio Sport
Dr.ssa Nadia Pirali